

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI  
ALL'ARTICOLO 92, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163.  
(emanato con decreto rettorale 14 febbraio 2014, n. 73)**

**INDICE**

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 (*Obiettivi e finalità*)

Articolo 2 (*Campo di applicazione*)

Articolo 3 (*Costituzione e accantonamento dell'incentivo*)

Articolo 4 (*Conferimento degli incarichi*)

**CAPO II - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

Articolo 5 (*Ripartizione*)

Articolo 6 (*Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti*)

**CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ**

Articolo 7 (*Termini per le prestazioni*)

Articolo 8 (*Penalità per errori od omissioni progettuali*)

**CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE**

Articolo 9 (*Pagamento del compenso*)

**CAPO V - NORME FINALI**

Articolo 10 (*Relazione periodica sull'applicazione del regolamento*)

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### *(Obiettivi e finalità )*

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche di seguito denominato "codice" e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno dell'Università luav di Venezia.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.

### Articolo 2

#### *(Campo di applicazione)*

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base della procedura di selezione dell'appaltatore per la realizzazione di un'opera o di un lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di una procedura di selezione dell'appaltatore ai fini della loro attuazione (nel seguito del testo semplicemente individuata come "procedura").

### Articolo 3

#### *(Costituzione e accantonamento dell'incentivo)*

1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di procedura aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

### Articolo 4

#### *(Conferimento degli incarichi)*

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.
2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incarico del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
  - a) il responsabile del procedimento;
  - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

## CAPO II - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

### Articolo 5 (Ripartizione)

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente preposto alla struttura competente, con applicazione delle percentuali in seguito definite, e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo a base di procedura fino a € 200.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione del 2% secondo la seguente ripartizione:

- a) il responsabile del procedimento: fino al 20%;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, nonché i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: fino al 35%;
- c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: fino al 35%
- d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: fino al 5%;
- e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: fino al 5%.

3. Per progetti di importo a base di procedura compreso tra oltre € 200.000,00 e € 1.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,9%, secondo la seguente ripartizione:

- a) il responsabile del procedimento: fino al 15%;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, nonché i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni,

dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: fino al 30%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: fino al 40%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: fino al 10%;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: fino al 5%.

4. Per progetti di importo a base di procedura oltre € 1.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: fino al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, nonché i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: fino al 35%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: fino al 40%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: fino al 10%;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: fino al 5%.

5. Il dirigente può attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo ai sensi dell'articolo 3 qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

#### Articolo 6

##### *(Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti)*

1. Il compenso per la redazione di progetti sarà determinato in ragione di percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Per le progettazioni redatte interamente dal personale interno, qualora a base della procedura venga posto il progetto esecutivo, il compenso per la redazione dei progetti viene riconosciuto in misura pari al 100% e ai fini della ripartizione tra gli incaricati si assumono le seguenti percentuali riferite ai singoli livelli di progettazione:

- progetto preliminare 20%,
- progetto definitivo 40%,
- progetto esecutivo 40%.

3. Per le progettazioni redatte interamente dal personale interno, qualora a base della procedura non venga posto il progetto esecutivo, il compenso per la redazione dei progetti viene riconosciuto in misura inferiore al 100% e ai fini della ripartizione tra gli incaricati si assumono le seguenti percentuali riferite ai singoli livelli di progettazione:

- progetto preliminare 30%,

- progetto definitivo 60%.

4. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente.
5. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

### CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

#### Articolo 7

*(Termini per le prestazioni)*

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### Articolo 8

*(Penalità per errori od omissioni progettuali)*

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

### CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Articolo 9

*(Pagamento del compenso)*

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto, per ciascuna opera o lavoro, dal dirigente preposto alla struttura competente sulla base di una scheda di riparto avente i contenuti dell'allegato A.

### CAPO V - NORME FINALI

#### Articolo 10

*(Relazione periodica sull'applicazione del regolamento)*

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia alla direzione di ateneo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
  - indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di procedura;
  - importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
  - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

